



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOCCIA e FINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. - Che l'Italia sia sempre più un « Paese per vecchi » non lo dicono solo i dibattiti sull'innalzamento dell'età pensionabile ma anche la sconcertante discesa della curva demografica, testimoniata dagli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul calo drammatico delle nascite. Nel 2021 in Italia sono nati 399.431 bambini, per la prima volta sotto quota 400.000. Un dato che sicuramente riflette l'impatto dell'emergenza COVID-19, ma che è frutto anche di una tendenza di lungo periodo iniziata ben prima della pandemia: tra il 2008 e il 2019, ad esempio, le nascite erano già calate del 27 per cento, da 576.000 a circa 420.000 nuovi nati.

Allo stesso tempo le indagini fanno emergere che fra le coppie il desiderio di genitorialità si attesta su due figli, quasi il doppio del numero di figli che effettivamente si hanno. Questa riflessione ci spinge verso la necessità di rafforzare politiche pubbliche orientate alle famiglie, che sostengano la scelta di genitorialità non come scelta esclusivamente privata, ma condivisa e supportata dalla collettività che deve farsene carico.

Il sostegno passa attraverso la possibilità di dedicare del tempo alla famiglia, quindi tramite l'utilizzo dei congedi di maternità, di paternità e parentali; dal rafforzamento dei servizi, ma anche dall'erogazione di risorse e dall'abbattimento dei costi che gravano sulla famiglia.

Secondo alcuni studi, i genitori versano all'erario mediamente per ogni bambino, nel primo anno di vita, circa 1.100 euro di imposte, in particolare per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti di prima necessità. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia emerge che negli ultimi dieci

anni si è avuto un *boom* dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare. Un dato preoccupante se si guarda anche all'aumento costante della povertà infantile, che assume proporzioni allarmanti nel nostro Paese.

Proprio i dati riportati, quindi, ci inducono a puntare, oltreché sulle riforme portate avanti in questi anni, anche e soprattutto sull'abbattimento dei costi dei beni di prima necessità per l'infanzia.

Oggi, infatti, sul latte in polvere e liquido per neonati, sui pannolini e, più in generale, sui prodotti alimentari per l'infanzia si applica l'aliquota dell'IVA ordinaria del 22 per cento. Ciò nonostante nel nostro ordinamento siano previste, oltre all'aliquota ordinaria (del 22 per cento), le aliquote ridotte del 10 e del 5 per cento (per i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte III e nella parte II-*bis* della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e un'aliquota minima del 4 per cento (per i beni e i servizi elencati nella parte II della tabella A).

Il presente disegno di legge incide proprio sulla citata tabella A, parte II-*bis*, e, inserendo il numero 1-*quinqüies*), sottopone anche i prodotti di prima necessità per l'infanzia (latte, pannolini, prodotti alimentari per l'infanzia) all'aliquota ridotta al 5 per cento.

Naturalmente, l'impegno per i prossimi anni di cui dovrebbe farsi carico il Governo è quello, in un primo momento, di ottenere dal Consiglio dell'Unione europea l'autoriz-

zazione all'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per i suddetti prodotti (la direttiva sull'IVA 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, consente, infatti, agli Stati membri la facoltà di mantenere aliquote dell'IVA inferiori al 4 per cento solo se già applicate prima del 1° gennaio 1991 (anche se invero la Spagna, nel mese di ottobre 2018, ha abbattuto direttamente al 4 per cento l'aliquota sui prodotti igienici femminili) e, successivamente, la detassazione dei mede-

simi beni, come già fanno molti Paesi civili (Scozia, Irlanda, Canada, India e Australia).

Il presente disegno di legge vuole pertanto ridurre l'aliquota dell'IVA relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia che non sono considerati generi di assoluta necessità al contrario, per esempio, di ortaggi, libri e rasoi da barba (aliquota dell'IVA del 4 per cento), ma anche basilico, rosmarino e persino i tartufi (aliquota dell'IVA del 10 per cento).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*sexies*) latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia e pannolini ».

Art. 2.

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro il 31 gennaio 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire le maggiori entrate necessarie alla copertura

dei maggiori oneri di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

€ 1,00